



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 760 Del 31/05/2022

PERSONALE

OGGETTO: Procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarico di Dirigente Area Tecnica del IV Dipartimento mediante contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000. Revoca dell'avviso pubblico.



IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

Letta l'allegata relazione istruttoria;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2022 rettificata con deliberazione n. 33 del 24.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, recante integrazione al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, è stata altresì prevista la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica nell'ambito del IV Dipartimento avvalendosi della disciplina inserita all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- in attuazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024, la scrivente, con propria determinazione n. 441 del 01.04.2022, ha avviato la procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del IV Dipartimento, ex art.110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, con approvazione dell'avviso pubblico quale parte integrante e sostanziale della stessa determinazione;
- il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di giorni trenta e che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito alla risultano pervenute all'Ufficio Protocollo dell'Ente n. 3 istanze di partecipazione;
- che non si è proceduto alla assunzione e che non è stato espletato il colloquio per il conferimento del suddetto incarico dirigenziale;
- che con determinazione n. 728 del 25.05.2022 si è provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso pubblico de quo;

Dato atto che:

- il Sindaco, sulla base delle mutate esigenze organizzative dei servizi e degli uffici, ha formulato direttiva alla scrivente finalizzata alla revoca della procedura indetta con determinazione n. 441 del 01.04.2022 per procedere con una modifica del fabbisogno relativamente alla copertura della posizione dirigenziale del IV Dipartimento a tempo parziale al 50%, previa indizione di nuova procedura selettiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 30.05.2022 di modifica della precedente programmazione di fabbisogno del personale è stata altresì prevista la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica a tempo parziale al 50% nell'ambito del IV Dipartimento avvalendosi della disciplina inserita all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto dunque di dover procedere, tenuto conto delle direttive del sindaco e della nuova programmazione del fabbisogno di personale, alla revoca, in via di autotutela, dell'avviso pubblico adottato con determinazione dirigenziale n. 441 del 01.04.2022;

Dato atto che l'art. 9 dell'avviso pubblico, di cui alla selezione in oggetto, prevede che "L'Amministrazione ha la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini della scadenza dell'avviso



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

pubblico. Può anche revocare e/o modificare la presente selezione quando lo richiede l'interesse pubblico.”;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *".. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura di selezione, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è proceduto al colloquio ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Evidenziato, inoltre, che:

- secondo l'orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, nel caso dell'art. 110, comma 1, TUEL, l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico dirigenziale a contratto costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, Cass., SS.UU, ord. 4 settembre 2018, n. 21600; la posizione è ribadita da Cons. Stato, Sez. V, nn. 1549/2017 e 4684/2017);

- alla luce delle indicazioni giurisprudenziali sopraindicate, pertanto, le procedure selettive di cui all'art. 110, comma 1, TUEL mantengono caratteristiche fiduciarie e non appaiono qualificabili alla stregua di concorsi pubblici;

- la selezione di personale dirigenziale ex art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 non ha carattere prettamente concorsuale, ma di selezione pubblica, con "scelta del dirigente per il suo carattere essenzialmente fiduciario ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei";

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli impieghi del Comune di Sorrento, che all'art. 133 così dispone:

- a) *L'Amministrazione Comunale può conferire un indirizzo al Dirigente competente di revocare la selezione in corso, nel caso in cui la stessa sia in contrasto con la legislazione vigente a seguito di una nuova normativa intervenuta e/o quando l'interesse pubblico lo richieda.*
- b) *La revoca della selezione deve essere formalizzata dal Dirigente che ha predisposto la pubblicazione del bando di concorso.*
- c) *Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero a mezzo posta elettronica o mediante lettera raccomandata.*

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela dell'avviso pubblico approvato con determina n. 441 del 01.04.2022;

Ravvisata la necessità, in base a quanto disciplinato dall'Avviso pubblico sopra richiamato, di rendere nota la revoca della procedura selettiva in oggetto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Ente e all'Albo Pretorio comunale nonché sul link "Amministrazione trasparente", dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione;

Esaminato l'Avviso pubblico che si allega sotto la lettera "A" al presente provvedimento, predisposto per rendere nota ai candidati, che hanno presentato domanda di partecipazione, la revoca della procedura selettiva in parola;

Visto il decreto sindacale n. 11/2022, con il quale è stata conferita alla scrivente la responsabilità amministrativa e gestionale del I Dipartimento competente in materia di personale;

Dato atto che, da parte della scrivente, non sussistono situazioni di incompatibilità e di non trovarsi in una



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs N. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato;

Letto il vigente P.T.P.C.T. approvato con delibera giunta n.66/2022;

DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. **Di procedere** alla revoca della procedura finalizzata al conferimento di incarico di Dirigente Area Tecnica del IV Dipartimento mediante contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000., indetta con determinazione dirigenziale n. 441 del 01.04.2022;
2. **Di revocare**, per l'effetto, la determinazione dirigenziale n. 441 del 01.04.2022, contestualmente all'Allegato "A" alla predetta determinazione, relativamente alla parte in cui si procede all'indizione della procedura selettiva finalizzata alla copertura del posto richiamato al punto precedente e la determinazione n. 728 del 25.05.2022;
3. **Di rendere** nota la revoca della procedura selettiva in oggetto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'ente e all'Albo Pretorio elettronico giorni nonché sul link "Amministrazione trasparente", dando atto che tale pubblicazione, ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione;
4. **Di approvare** per le predette finalità l'avviso pubblico di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 124 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000.

Comune di Sorrento, li 31/05/2022



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2022 rettificata con deliberazione n. 33 del 24.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, recante integrazione al piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, è stata altresì prevista la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica nell'ambito del IV Dipartimento avvalendosi della disciplina inserita all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- in attuazione del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024, la scrivente, con propria determinazione n. 441 del 01.04.2022, ha avviato la procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del IV Dipartimento, ex art.110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, con approvazione dell'avviso pubblico quale parte integrante e sostanziale della stessa determinazione;
- il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di giorni trenta e che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito alla risultano pervenute all'Ufficio Protocollo dell'Ente n. 3 istanze di partecipazione;
- che non si è proceduto alla assunzione e che non è stato espletato il colloquio per il conferimento del suddetto incarico dirigenziale;

Dato atto che:

- il Sindaco, sulla base delle mutate esigenze organizzative dei servizi e degli uffici, ha formulato direttiva finalizzata alla revoca della procedura indetta con determinazione n. 441 del 01.04.2022 per procedere con una modifica del fabbisogno relativamente alla copertura della posizione dirigenziale del IV Dipartimento a tempo parziale al 50%, previa indizione di nuova procedura selettiva;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 30.05.2022 di modifica della precedente programmazione di fabbisogno del personale è stata altresì prevista la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica a tempo parziale al 50% nell'ambito del IV Dipartimento avvalendosi della disciplina inserita all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l'art. 9 dell'avviso pubblico, di cui alla selezione in oggetto, prevede che "L'Amministrazione ha la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini della scadenza dell'avviso pubblico. Può anche revocare e/o modificare la presente selezione quando lo richiede l'interesse pubblico.";

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove



Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimediazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che la citata procedura di selezione, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è proceduto al colloquio ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli impieghi del Comune di Sorrento, che all'art. 133 così dispone:

- a) *L'Amministrazione Comunale può conferire un indirizzo al Dirigente competente di revocare la selezione in corso, nel caso in cui la stessa sia in contrasto con la legislazione vigente a seguito di una nuova normativa intervenuta e/o quando l'interesse pubblico lo richieda.*
- b) *La revoca della selezione deve essere formalizzata dal Dirigente che ha predisposto la pubblicazione del bando di concorso.*
- c) *Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ovvero a mezzo posta elettronica o mediante lettera raccomandata.*

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela dell'avviso pubblico approvato con determina n. 441 del 01.04.2022;

Ravvisata la necessità, in base a quanto disciplinato dall'Avviso pubblico sopra richiamato, di rendere nota la revoca della procedura selettiva in oggetto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Ente e all'Albo Pretorio comunale nonché sul link "Amministrazione trasparente", dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione;

Visto l'Avviso pubblico che si allega sotto la lettera "A" al presente provvedimento, predisposto per rendere nota ai candidati, che hanno presentato domanda di partecipazione, la revoca della procedura selettiva in parola;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Atteso che la competenza per l'approvazione degli atti inerenti all'accesso agli impieghi appartiene al Dipartimento;

la presente, per i provvedimenti consequenziali.

Istruttore Direttivo

Dott.ssa Concetta Ercolano

Il Dirigente

Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Mariagrazia Caiazzo

CODICE FISCALE: TINIT-CZZMGR79P50L845X

DATA FIRMA: 31/05/2022 09:45:54

IMPRONTA: 61356438333636363463386437383533326463393130616336313431363764616161346230336263